CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO	Concessione per 5 anni del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici ed erogatori di acqua filtrata presso le sedi della Città Metropolitana di Genova
STAZIONE APPALTANTE	Città Metropolitana di Genova Servizio Stazione Unica Appaltante Ufficio Centrale Acquisti
COMMITTENTE	Città Metropolitana di Genova Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio Servizio Patrimonio Ufficio Provveditorato
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	Dott. Francesco Gambino
RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO	Dott.ssa Francesca Damonte

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 - Definizioni 3
Articolo 2 - Oggetto della concessione 4
Articolo 3 - Durata della concessione 6
Articolo 4 - Contesto di riferimento e utenza 6
Articolo 5 - Valore della concessione e conto economico 6
Articolo 6 - Canone concessorio per l'uso dei locali e altri oneri 7
TITOLO 2 – DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO 8
Articolo 7 - Consegna dei locali e avvio del Servizio 8
Articolo 8 - Concessione in uso dei locali 9
Articolo 9 - Destinazione d'uso degli spazi e divieti 9
Articolo 10 - Prezzi 9
Articolo 11 - Elenco dei prodotti, caratteristiche minime e imballaggi 10
Articolo 12 - Modalità di esecuzione del Servizio 11
Articolo 13 - Calendario di erogazione del Servizio 12
Articolo 14 - Requisiti dei distributori automatici 12
Articolo 15 - Fornitura e installazione dei Distributori Automatici 14
Articolo 16 - Collegamento agli impianti elettrici e idraulici 14
Articolo 17 - Criteri Ambientali Minimi (CAM) 14
Articolo 18 - Manutenzione e assistenza per i Distributori 15
Articolo 19 - Pulizia e igiene dei Distributori 15
Articolo 20 - Rifiuti e altri materiali 16
Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per il Servizio 16
Articolo 22 - Compiti e norme comportamentali del personale addetto al Servizio 17
Articolo 23 - Altri oneri in capo al Concessionario 17
Articolo 24 - Oneri a carico dell'Amministrazione concedente 19
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E CONTROLLI 20
Articolo 25 - Documenti e informazioni in materia di sicurezza 20
Articolo 26 - Documenti per i controlli di conformità 20
TITOLO 4 – MONITORAGGIO E VIGILANZA DELLA GESTIONE 22
Articolo 27 - Controlli 22
Articolo 28 - Customer satisfaction 22
TITOLO 5 – ASPETTI CONTRATTUALI 23
Articolo 29 - Pubblicità 23
Articolo 30 - Sospensioni o interruzione del Servizio 23
Articolo 31 - Responsabilità e Assicurazioni 24
Articolo 32 - Garanzia definitiva 25
Articolo 33 - Allegati al presente Capitolato: 25

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

a) Amministrazione concedente: il soggetto pubblico che aggiudica il contratto per il servizio in oggetto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura. Nel caso di specie: Città Metropolitana di Genova;

b) Applicazione mobile o App: una applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet, che consente all'utente il pagamento dei prodotti oggetti del servizio di distribuzione automatica;

c) Canone Concessorio o Canone: l'importo (periodico) che il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione concedente per l'utilizzo degli spazi destinati alla gestione del servizio;

d) Capitolato: il presente documento;

e) Catalogo Aggiuntivo: prodotti (alimenti e bevande) ulteriori rispetto a quelli di cui all'Elenco dei Prodotti, di cui il Concorrente dispone, per una futura ed eventuale valutazione di inserimento nei Distributori. Nel Catalogo il Concorrente descrive esclusivamente la tipologia di prodotto e la categoria merceologica di appartenenza (prodotti biologici, prodotti per persone con intolleranze alimentari, allergie e malattie nonché per vegani/vegetariani, ecc.) senza indicare i relativi prezzi;

f) Chiavetta o Carta Magnetica: strumenti elettronici che consentono all'utente che ne sia in possesso il pagamento dei prodotti oggetti del servizio di distribuzione automatica;

g) Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici";

h) Concessione in uso dei locali: la fattispecie contrattuale in forza della quale l'Amministrazione concedente concede in uso propri spazi e locali al Concessionario per l'effettuazione del Servizio in oggetto;

i) Concessionario: l'operatore economico cui, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica, sarà aggiudicato il servizio in oggetto e con cui sarà stipulato il relativo contratto;

j) Concorrente: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione della Concessione;

k) Contratto di Concessione del servizio o Contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale aggiudicazione della procedura in oggetto;

l) Direttore dell'Esecuzione del contratto: l'incaricato dell'Amministrazione concedente del quale il Responsabile Unico del progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dall'Amministrazione concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali;

m) Distributori Automatici o Distributori: le apparecchiature automatiche utilizzate per la somministrazione di prodotti alimentari e bevande, come di seguito definiti, da installare presso le sedi dell'Amministrazione concedente site in Genova. Tali Distributori si distinguono in: 1) Distributore di bevande calde, 2) Distributore di bevande fredde, *snack* e alimenti preconfezionati e 3) Distributore di acqua potabile microfiltrata;

n) Elenco dei Prodotti e Listino Prezzi, o solo Elenco Prodotti: l'elenco degli alimenti e delle bevande, con le rispettive caratteristiche minime, da erogare nell'ambito del Servizio tramite i Distributori automatici come dettagliati nell'Allegato C. Per ciascun prodotto è altresì ivi indicato il prezzo posto a base di gara (Listino);

o) Impianti Tecnologici o Impianti: il complesso degli Impianti necessari per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario ecc.);

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

p) Inventario: l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso al Concessionario, parte integrante e sostanziale del Verbale di consegna dei locali;

q) Piano di igiene e pulizia: documento contenente la programmazione delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione;

r) Prezzi: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per l'acquisto dei prodotti erogati dai Distributori Automatici, quantificati in base alla tipologia e quantità di prodotto, quali risultanti dall'Offerta Economica presentata in gara dal Concessionario;

s) Prodotti Alimentari o Prodotti: bevande calde, fredde, *snack*, alimenti preconfezionati e acqua potabile microfiltrata, che verranno erogati all'utenza mediante i suddetti Distributori Automatici, nell'ambito del Servizio oggetto della presente procedura di gara;

t) Servizio oggetto della Concessione: il servizio complessivo e oggetto del presente Capitolato, ossia la somministrazione di bevande (calde e fredde), alimenti preconfezionati e acqua potabile microfiltrata offerto dal Concessionario mediante distributori automatici ubicati presso le seguenti sedi dell'Amministrazione concedente;

u) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso anch'essi a carico del Concessionario;

v) Valore della Concessione: il valore della Concessione del Servizio di ristorazione mediante Distributori Automatici, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione concedente quale corrispettivo della gestione del Servizio, ai sensi dell'art. 179 del Codice;

w) Verbale di consegna dei locali: l'atto con il quale l'Amministrazione concede in uso al Concessionario gli spazi e quant'altro ivi presente, nel rispetto della normativa vigente ed integrato dall'inventario;

x) Verbale di inizio attività: l'atto con il quale, al termine delle fasi di installazione, rifornimento e messa in funzione dei distributori, inizia la decorrenza del contratto di Concessione;

y) Verbale di fine attività: l'atto con il quale il Concessionario riconsegna i locali alla scadenza del periodo contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

1. Il presente Capitolato disciplina la concessione del Servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde), *snack* (dolci e salati), alimenti preconfezionati (panini, tramezzini, piatti pronti) e acqua potabile microfiltrata mediante Distributori Automatici ubicati presso le seguenti sedi dell'Amministrazione concedente, secondo le modalità e condizioni previste dal presente documento e dagli articoli 176 e seguenti del Codice:

Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova. N. 4 Distributori Automatici	
Piano seminterrato	n. 1 Distributore di bevande calde
	n. 1 Distributore di bevande fredde, *snack* e alimenti preconfezionati
	n. 1 Distributore di acqua filtrata (per un ampio bacino d'utenza)
Piano secondo	n. 1 Distributore di acqua filtrata (per un ridotto bacino d'utenza)
Largo Francesco Cattanei, 3 - 16147 Genova. N. 3 Distributori Automatici	
Piano seminterrato	n. 1 Distributore di bevande calde
	n. 1 Distributore di bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

	n. 1 Distributore di acqua filtrata (per un ampio bacino d'utenza)
Via Geirato 154 R – 16138 Genova. N. 2 Distributori Automatici	
Piano terra	n. 1 Distributore di bevande calde
	n. 1 Distributore di acqua filtrata (per un ridotto bacino d'utenza)

2. Per quanto riguarda i Distributori di acqua filtrata:

 a) n. 2 distributori sono collocati in aree ristoro frequentate da un ampio bacino di utenza, per cui sono richiesti con caratteristiche tali da soddisfare un maggior numero di erogazioni d'acqua;

 b) n. 2 distributori sono collocati invece in sale riunioni o spazi di ridotte dimensioni con un limitato bacino di utenza, per cui sono richiesti con caratteristiche tali da soddisfare un minor numero di erogazioni.

3. Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori e degli erogatori, come riportato nella tabella soprariportata, potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il Responsabile Unico del Progetto.

4. Il Servizio andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso le suddette sedi, come dettagliatamente descritto *nell'Articolo 4* - TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI *Contesto di riferimento e utenza* del presente Capitolato.

5. Il Servizio è articolato come segue:

 a) Servizio principale: la gestione della distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati ed acqua potabile microfiltrata, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;

 b) Servizi Accessori: i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:

 i. consegna, installazione, messa in esercizio dei Distributori Automatici ubicati presso le sedi indicate, compreso il collegamento alla rete idrica e/o elettrica;

 ii. controllo, rifornimento periodico e approvvigionamento dei prodotti presenti nei distributori;

 iii. pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;

 iv. manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli Impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività;

 v. campionamento e analisi semestrale dell'acqua erogata dai distributori di acqua filtrata effettuata presso laboratori accreditati;

 vi. disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi indicate, da eseguire al termine della concessione o, se richiesto dall'Amministrazione, lo spostamento degli stessi, nel corso del periodo contrattuale.

6. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario a proprio rischio economico e operativo mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.

7. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

Articolo 3 - Durata della concessione

1. La concessione avrà una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio attività al termine delle fasi di installazione, rifornimento e messa in funzione dei Distributori, come meglio specificato nel successivo *Articolo 7 - Consegna dei locali e avvio del Servizio* del presente documento.

2. Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione concedente non abbia ancora completato gli atti necessari all'aggiudicazione della nuova procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, il Concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. A tal fine il Concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto.

Articolo 4 - Contesto di riferimento e utenza

1. Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto nell'ambito del quale si inserisce il servizio oggetto di concessione, suddivise per ciascuna sede ove saranno collocati i Distributori Automatici:

a) il numero presunto dei soggetti presenti, a vario titolo, presso le sedi dell'Amministrazione concedente, ammonta a circa **371 unità**, alle quali vanno sommati gli utenti esterni che accedono saltuariamente ai locali di pertinenza, stimati in un numero pari a circa **260 unità per mese**:

Sede	Unità di personale
Sede di Piazzale Mazzini, 2 - Genova	196
Sede distaccata – Se.Di. di Largo Francesco Cattanei, 3 - Genova Quarto	157
Sede distaccata Via Geirato, 154 R - Genova Molassana	18
TOTALE	**371**

b) il personale ed i visitatori dell'Amministrazione concedente sono presenti presso le relative sedi prevalentemente dalle ore 8:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì;

c) i dati relativi ai dipendenti non includono il personale operante sul territorio, pari a circa **85 unità**, che frequenta saltuariamente le sedi di cui sopra;

d) le sedi sopracitate sono di norma chiuse nelle giornate di sabato, domenica e in quelle festive.

2. I dati numerici sopra riportati sono puramente indicativi e l'Amministrazione concedente non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di personale sopra riportato. Pertanto, il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Articolo 5 - Valore della concessione e conto economico

1. Ai sensi dell'art. 179 del Codice il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto degli oneri fiscali, stimato dall'Amministrazione concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché delle forniture accessorie a tali servizi.

2. Per la concessione in oggetto il **valore totale stimato per 5 anni è pari a € 103.360,00=** al netto degli oneri fiscali come dettagliato nella Tabella seguente riportante il Conto economico di massima:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Valore totale stimato per l'intero periodo contrattuale (5 anni)
RICAVI	Fatturato	20.672,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00	20.672,00	103.360,00
COSTI	Personale	1.611,77	1.611,77	1.611,77	1.611,77	1.611,77	8.058,85
	Materie prime	6.408,32	6.408,32	6.408,32	6.408,32	6.408,32	32.041,60
	Ammortamento distributori	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	34.500,00
	Canone di concessione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
	Costi generali (trasporto, costi indiretti, ecc.)	620,16	620,16	620,16	620,16	620,16	3.100,80
	Sicurezza	340,81	340,81	340,81	340,81	340,81	1.704,05
	Totale Costi	**17.381,06**	**17.381,06**	**17.381,06**	**17.381,06**	**17.381,06**	**86.905,30**
EQUILIBRIO		3.290,94	3.290,94	3.290,94	3.290,94	3.290,94	16.454,70

3. Il valore dei ricavi è stato stimato moltiplicando l'importo del fatturato 2025 fornito dall'operatore economico uscente, rivalutato in base agli indici Istat del periodo 2022-2025, per i 5 anni di durata della concessione.

4. Le stime indicate nella Tabella sono indicative e dipendono da una pluralità di parametri, influenzati anche dalle scelte adottate dal Concessionario per la gestione del servizio e dal numero di utenti e hanno lo scopo di dimostrare la fattibilità della concessione. Esse non impegnano in alcun modo l'Amministrazione concedente e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio operativo ed economico inerente alla gestione del servizio.

Articolo 6 - Canone concessorio per l'uso dei locali e altri oneri

1. A fronte dell'aggiudicazione del servizio e dell'utilizzo dei locali e degli spazi dell'Amministrazione concedente nei quali verranno installati i Distributori Automatici, il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuale pari a € 1.500,00 (fuori campo IVA in quanto relativo a immobili istituzionali).

2. Tale canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate di uguale importo, attraverso PagoPA emesso dall'Amministrazione concedente.

3. La prima rata del canone dovrà essere versata entro 15 giorni naturali dall'avvio del servizio.

4. Il Canone è stato stimato calcolando i costi relativi alla custodia dei locali (servizi di pulizia e vigilanza) e delle spese relative alle utenze (energia elettrica e acqua). Resta a totale carico del Concessionario ogni altro ulteriore onere o tassa.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO

Articolo 7 - Consegna dei locali e avvio del Servizio

1. Successivamente alla stipula del contratto di Concessione, o eventualmente nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'Amministrazione procede alla consegna dei locali al Concessionario al fine dell'allestimento degli ambienti, con contestuale stesura e congiunta sottoscrizione delle Parti del Verbale di consegna dei locali.

2. Entro 15 giorni naturali dalla data del Verbale di consegna dei locali il Concessionario dovrà presentare apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata D'Inizio Attività) al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Genova, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'Amministrazione.

3. Entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna dei locali, il Concessionario si impegna a consegnare e installare i Distributori Automatici conformemente alle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Concedente ed eventualmente ad eseguire a proprie spese, gli adeguamenti necessari per l'espletamento del Servizio negli spazi pubblici in uso, conformemente a quanto indicato in sede di gara e alle richieste dell'Amministrazione Concedente.

4. Ultimata l'installazione dei Distributori, l'Amministrazione concedente verifica l'adeguatezza dell'allestimento rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica.

5. Entro il termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dal completamento dei lavori di installazione dei Distributori Automatici di cui al comma 3, il Concessionario dovrà assicurare il rifornimento e la messa in funzione degli stessi. L'Amministrazione verificherà quindi l'adeguatezza del rifornimento rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica ed economica del Concessionario, con contestuale stesura e congiunta sottoscrizione delle Parti del Verbale di inizio attività. La data di sottoscrizione del Verbale di inizio attività dà quindi avvio al servizio e alla decorrenza contrattuale, ivi inclusi i 15 giorni entro cui deve essere versato il primo canone.

6. In ogni caso, sarà onere del Concessionario garantire l'effettivo avvio del Servizio entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del Contratto.

7. Il Concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dell'Amministrazione concedente, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Amministrazione concedente.

8. Al termine del contratto verrà redatto e sottoscritto il Verbale di fine attività e contestuale riconsegna dei locali, in contraddittorio tra le Parti.

9. Qualora gli Impianti installati siano diventati parte non asportabile, gli stessi rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione allo scadere della Concessione. Qualora la rimozione degli stessi possa provocare danni ai beni ivi presenti, la stessa Amministrazione non riconoscerà al Concessionario alcun compenso.

10. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dall'Amministrazione concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

11. Lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e degli impianti di proprietà dell'Amministrazione.

12. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo a esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

13. Qualunque miglioria (che comunque deve essere opportunamente autorizzata dall'Amministrazione concedente) apportata ai locali durante il corso della Concessione resta a beneficio della stessa Amministrazione, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

Articolo 8 - Concessione in uso dei locali

1. L'Amministrazione concedente individua e concede in uso al Concessionario gli spazi e i locali nei quali verranno installati i Distributori Automatici, individuati nell'Allegato A - Planimetrie, dotati degli impianti elettrici ed idrici necessari per l'espletamento del servizio oggetto di concessione.

2. La concessione dei locali ha carattere accessorio trovando la sua causa nel Servizio di gestione dei Distributori Automatici, interno delle sedi dell'Amministrazione concedente; pertanto, la sua durata sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della Concessione del Servizio.

3. Le Parti si daranno reciprocamente atto che con la Concessione in uso dei locali, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella L. n. 392/1978 e s.m.i.

4. Resta a carico del Concessionario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento e dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Concessione dei locali.

Articolo 9 - Destinazione d'uso degli spazi e divieti

1. Il Concessionario non può:

 a) adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione concedente nonché i Distributori e gli Impianti eventualmente installati per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato;

 b) mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli Impianti e dei Distributori Automatici, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione concedente;

 c) concedere a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, l'uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi.

2. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'immediata restituzione dei locali oltre che il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 10 - Prezzi

1. Dopo l'aggiudicazione e prima dell'avvio del servizio, il Concessionario concorderà con l'Amministrazione concedente i Prodotti da inserire nei Distributori nel rispetto del relativo Elenco e dei prezzi di listino così come ribassati in sede di gara, ai quali si dovrà applicare l'IVA per ottenere il prezzo finale per l'utente.

2. Nella stessa sede, o nel corso dell'esecuzione secondo necessità, sarà concordato il prezzo degli ulteriori prodotti eventualmente offerti con il Catalogo Aggiuntivo.

3. Ai prezzi definiti secondo quanto previsto al comma 1 il Concessionario dovrà applicare tariffe agevolate agli utenti in possesso di Chiavetta, Carta Magnetica e Applicazioni mobile per il pagamento dei Prodotti oggetti del Servizio di Distribuzione Automatica, applicando un'**ulteriore percentuale unica di ribasso**.

4. La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nel suddetto Elenco e Catalogo e il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

5. Il Concessionario sarà tenuto a esporre al pubblico, in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o della bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nel comma 1.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

6. Dovrà inoltre essere inserita un'indicazione separata ed evidente per i prodotti destinati a persone con intolleranze alimentari, allergie e malattie (ad esempio: indicazione gluten free per gli alimenti per celiaci).

7. Eventuali aumenti dei prezzi offerti in sede di gara applicati senza autorizzazione dell'Amministrazione concedente saranno motivo di risoluzione del Contratto.

8. L'erogazione agli utenti dell'acqua microfiltrata è a titolo gratuito.

Articolo 11 - Elenco dei prodotti, caratteristiche minime e imballaggi

11.1 - Elenco dei prodotti e caratteristiche minime

1. Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde e agli alimenti preconfezionati, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti celiaci. Per questi ultimi dovranno essere presenti almeno due tipologie di prodotti indicati nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

2. Il Concessionario deve garantire l'erogazione di prodotti di qualità che rispettino le caratteristiche minime indicate nell'Eleno dei prodotti di cui all'Allegato B al presente documento.

3. Il Concessionario dovrà inoltre prevedere nel Catalogo Aggiuntivo la presenza di prodotti per persone con intolleranze alimentari, allergie e malattie (a titolo di esempio non esaustivo: per diabetici, per soggetti allergici al latte e derivati, per soggetti ipertesi, per soggetti allergici alla frutta in guscio) da offrire anche a seguito di eventuale segnalazione dell'Amministrazione concedente, e previo accordo in merito al prezzo di vendita.

4. In tutti i Distributori, di bevande e *snack*, dovrà essere garantita la presenza contemporanea delle varie tipologie di prodotti (sia dolci che salati, nonché ipocalorici/senza zucchero) mantenendo un equilibrio fra i diversi generi.

5. Fatto salvo l'accordo tra le Parti per i prodotti del Catalogo Aggiuntivo, è vietata la vendita tramite Distributori Automatici di prodotti non risultanti nell'Allegato B – Elenco dei prodotti e Listino Prezzi, pena l'applicazione delle penali previste dal Contratto.

6. È fatto assoluto divieto al Concessionario di inserire nei Distributori Automatici qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.

11.2 - Imballaggi

7. Tutti gli alimenti preconfezionati dovranno essere offerti in monoporzioni integre, perfettamente sigillate e conservate e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta.

8. Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del Servizio sull'ambiente, il Concessionario è obbligato, pena l'applicazione delle penali previste dal Contratto, a ridurre il quantitativo di plastica, e aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio dei prodotti offerti. A tale fine il Concessionario rispetta le seguenti prescrizioni:

a) per la somministrazione di bevande calde: i distributori dovranno essere dotati esclusivamente di bicchieri, cucchiaini e/o palettine monouso in materiale compostabile e biodegradabile (carta, bioplastica, Mater.Bi) in conformità della norma EN13432;

b) per la somministrazione di bevande fredde: non potranno essere utilizzate bottigliette o contenitori in plastica, neppure riciclata (R-PET). Per queste bevande, compresa l'acqua naturale, dovrà essere utilizzato esclusivamente materiale compostabile e biodegradabile (PLA), *tetrapack* o alluminio;

c) per gli alimenti preconfezionati (snack dolci e salati/panini/piatti pronti): l'imballaggio in plastica dovrà essere ridotto nella massima misura possibile, privilegiando confezioni di peso e volume minimo, mono strato e ad elevata riciclabilità;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

d) almeno il 10% degli alimenti preconfezionati presenti nel distributore dovrà avere una confezione in materiale diverso dalla plastica, riciclabile o compostabile (a mero titolo esemplificativo: carta, sacchetti di amido di mais);

e) informare con cadenza semestrale l'Amministrazione concedente circa l'eventuale disponibilità sul mercato di nuovi prodotti con imballaggi privi di plastica, al fine della valutazione del loro inserimento nei Distributori.

11.3 – Approvvigionamento, rifornimento, scadenze e controlli

9. L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario, che deve provvedere al rifornimento regolare dei Distributori con una frequenza minima di due volte alla settimana, tra il lunedì e il venerdì, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti, con applicazione di una penale in caso di inadempimento ai sensi del Contratto.

10. Il Concessionario adempie, ove applicabile, alle disposizioni di cui alla Legge n. 166/2016 finalizzata a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari.

11. È fatto assoluto divieto di mantenere nei Distributori Automatici prodotti scaduti, ammalorati, avariati, nocivi o contenuti in confezioni rovinate, pena l'applicazione delle penali di cui al Contratto oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

12. Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti ed il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto, ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 (cinque) giorni, che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza.

13. Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi e solleva pienamente l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

14. Non sono ammessi prodotti che contengono: alimenti transgenici (contenenti Organismi Geneticamente Modificati - OGM); olio di palma e olio di cocco; acidi grassi trans; alto contenuto di sodio (superiore a g 0,4 - 0,5 /100 g); conservanti ed additivi chimici (nitriti e/o nitrati), non autorizzati per legge; alcolici.

15. Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, sostituire e/o introdurre alcuni prodotti.

16. L'Amministrazione dovrà essere messa nelle condizioni di controllare i prodotti nei distributori al fine di garantire un adeguato livello qualitativo degli stessi.

Articolo 12 - Modalità di esecuzione del Servizio

1. Il Servizio complessivamente inteso dovrà essere erogato garantendo la qualità, l'igiene e la sicurezza dei Prodotti Alimentari distribuiti e la sostenibilità energetico ambientale, in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i Prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di "*Igiene dei prodotti alimentari*" - HACCP, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 193/2007 "*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*".

3. Il Concessionario deve redigere e applicare, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio delle attività, al Servizio, il Piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 193/2007 e del Regolamento CE n. 852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento CE n. 178/2002 concernente la Sicurezza dei prodotti alimentari.

4. Con riferimento all'igiene, nello svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la somministrazione dei prodotti sia conforme alla predetta normativa. In particolare, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel capitolo III dell'allegato II del

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

Regolamento CE 852/2004, per la pulitura, disinfezione dei Distributori Automatici in modo da evitare rischi di contaminazione degli alimenti.

5. Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione concedente, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.

6. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, salubrità e qualità delle acque destinate a consumo umano e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del Servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

7. Il Concessionario durante l'erogazione del Servizio manleva e tiene indenne l'Amministrazione concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

8. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle Autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del Servizio.

9. In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla pulizia e all'igiene ambientale, dal Servizio tecnico dell'Amministrazione concedente.

10. Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dall'articolo 16 dello Schema di Contratto e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione concedente per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 13 - Calendario di erogazione del Servizio

1. Il Servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al venerdì, in conformità con l'orario di apertura delle sedi dell'Amministrazione concedente.

2. Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà assicurare che i Distributori Automatici siano in attività 24 h su 24 h, 7 giorni su 7.

3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di effettuare le verifiche sullo stato d'uso e di mantenimento delle attrezzature ed i materiali ed alimenti in esso custoditi o per ogni altra esigenza di Servizio.

Articolo 14 - Requisiti dei distributori automatici

1. I Distributori Automatici dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

 a) essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche;

 b) essere di recente fabbricazione, sia con riferimento ai distributori installati al momento dell'avvio della concessione che nel caso di sostituzione in corso della prestazione, di essere in classe energetica di livello almeno B o superiore secondo lo standard europeo EN 50597, privilegiando l'illuminazione a LED

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

a basso voltaggio, essere dotati di idonea omologazione e marchio CE; riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;

c) possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;

d) essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;

e) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei Prodotti distribuiti;

f) avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

g) accettare qualsiasi tipo di moneta (minimo 0,05 centesimi di euro) ed essere tutti provvisti della funzionalità di resa del resto;

h) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;

i) essere dotati di dispositivo di lettura per l'utilizzo di altri strumenti di pagamento (ad esempio: chiavetta magnetica ricaricabile, carta magnetica/microchip), da distribuire a cura ed onere del Concessionario, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una eventuale cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte dell'utente;

j) consentire il pagamento mediante l'utilizzo di apposita applicazione per smartphone e dispositivi assimilati con credito ricaricabile mediante monete o carte di debito/credito;

k) avere strumenti elettronici di pagamento identici per tutti i Distributori Automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;

l) essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni, e sul prezzo raggiungibile con monete (minimo € 0,05 centesimi) di diversa pezzatura, Chiavetta, Carta magnetica e/o App;

m) essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo e selezione dei Prodotti mediante tastiera;

n) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;

o) essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;

p) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso d'urgenza;

q) essere dotati di contatore per rilevare i consumi nel caso in cui l'impianto della corrente elettrica e dell'acqua non siano già predisposti al rilevamento dei consumi.

2. I Distributori di bevande calde dovranno, inoltre:

a) avere la funzione di arresto automatico che sospenda l'erogazione dei prodotti nel caso vi sia una interruzione dell'erogazione della corrente elettrica;

b) essere provvisti di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero;

c) essere dotati di allacciamento diretto alla rete idrica dell'edificio. Non sono ammessi erogatori mediante "boccione d'acqua", salvo il caso di adozione, da parte delle Autorità competenti, per il territorio/zona in cui sono ubicati i distributori, di un'ordinanza di non potabilità delle acque locali;

d) essere sprovvisti di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;

e) prevedere la presenza, in prossimità dell'erogatore, di un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità, nel caso in cui la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri.

Articolo 15 - Fornitura e installazione dei Distributori Automatici

1. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla fornitura, all'installazione dei Distributori Automatici, idonei a svolgere le attività oggetto del Servizio presso le sedi individuate all'Articolo 2 - Oggetto della concessione.

2. I Distributori Automatici forniti e gli Impianti eventualmente installati dal Concessionario dovranno coincidere con quanto offerto in sede di gara e dovranno essere in ogni caso idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio.

3. L'installazione degli Impianti e l'allocazione dei Distributori Automatici dovranno essere ultimate entro il termine stabilito dall'Articolo 7 - Consegna dei locali e avvio del Servizio del presente Capitolato. Il Concessionario potrà dare avvio al Servizio previa verifica positiva da parte dell'Amministrazione concedente della rispondenza della fornitura e dell'installazione a quanto stabilito dal presente Capitolato.

4. I Distributori e i beni forniti e installati dal Concessionario per il Servizio resteranno di proprietà dello stesso. Alla scadenza naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza fissata, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione concedente.

Articolo 16 - Collegamento agli impianti elettrici e idraulici

1. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese all'allacciamento dei Distributori Automatici agli impianti elettrici ed idrici messi a disposizione dall'Amministrazione concedente.

2. Il collegamento idrico dovrà essere realizzato secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all'attacco alla rete idrica che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione concedente, in prossimità delle apparecchiature da installare.

3. La qualità dell'acqua che verrà erogata sarà verificata, su incarico e con oneri e spese a carico del Concessionario, da un Ente competente, abilitato ad effettuare le analisi microbiologiche, prima della messa in esercizio dei Distributori e con frequenza semestrale, siano per i Distributori di bevande calde sia per gli erogatori di acqua potabile, direttamente dal rubinetto a cui i Distributori verranno allacciati.

4. Qualora i risultati delle analisi non soddisfino i criteri di legge verrà sospesa l'installazione e/o l'erogazione sino a quando questi non rientrino nuovamente nei parametri.

5. Sarà cura del Concessionario manutenere l'acqua dall'allacciamento dall'Amministrazione concedente sino all'erogazione all'utente nei parametri di legge.

Articolo 17 - Criteri Ambientali Minimi (CAM)

1. I Distributori Automatici richiesti dovranno essere conformi, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice, nei criteri ambientali minimi di cui al punto 2.1.4. del "*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione*", di cui al Decreto 9 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili» di cui al decreto 6 novembre 2023"* (pubblicato in GU Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2025). La documentazione può essere consultata al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti

2. Al fine di verificare la conformità dei Distributori Automatici alle suddette disposizioni, il Concessionario elabora una **Relazione CAM** in cui, per ogni criterio ambientale applicabile, descrive le scelte adottate e le

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

verifiche di conformità indicando, per esempio, la denominazione o la ragione sociale del produttore dell'apparecchio, il codice identificativo e le schede tecniche dei Distributori.

3. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale.

Articolo 18 - Manutenzione e assistenza per i Distributori

1. A partire dalla data di installazione dei Distributori Automatici e per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà mantenere i medesimi in perfetto stato di funzionamento, provvedendo ad erogare, a propria cura, apposita assistenza tecnica e attuando ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del Contratto.

2. La manutenzione programmata periodica andrà eseguita, nel rispetto della normativa tecnica di settore, con una frequenza minima obbligatoria di due volte alla settimana.

3. Sono a totale carico del Concessionario ogni onere e spesa e tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei Distributori Automatici e delle apparecchiature accessorie o strumentali eventualmente installate, nonché eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Amministrazione concedente causati dall'installazione e dal funzionamento dei medesimi.

4. Ogni intervento, pianificato in base a quanto previsto dai relativi libretti di uso e manutenzione nonché attraverso controlli periodici e scaturenti da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell'efficienza e funzionalità di quanto preso in consegna, deve essere annotato in un apposito Registro delle Manutenzioni, corredato dal piano delle manutenzioni redatto preventivamente dal Concessionario.

5. Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza, compresi quelli richiesti dall'Amministrazione concedente inerenti i malfunzionamenti e l'igiene dei Distributori, al fine di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio, entro il termine massimo di 24 ore (esclusi festivi e prefestivi) decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte dell'Amministrazione concedente, pena l'applicazione delle penali di cui al Contratto.

6. Qualora a seguito del primo intervento di assistenza venga riscontrata la necessità di sostituire parti usurate o guaste del distributore, il Concessionario dovrà garantire la funzionalità del Servizio, anche attraverso la sostituzione dei Distributori interessati, entro il termine massimo di 48 ore (esclusi festivi e prefestivi), decorrenti dal primo intervento effettuato in assistenza, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione concedente, pena l'applicazione di una penale.

7. Restano, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall'utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

Articolo 19 - Pulizia e igiene dei Distributori

1. Il Concessionario effettua, a proprio spese, le pulizie periodiche interne ed esterne dei Distributori Automatici, almeno due volte alla settimana.

2. Il Concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di Servizio e comunque a regola d'arte per il raggiungimento per salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei Distributori. In particolare, la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore.

3. Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno previste nel relativo **Piano di igiene e pulizia** elaborato dal Concessionario.

4. La mancata osservanza delle tempistiche indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia da parte del Concessionario, comporterà l'applicazione delle penali previste dal Contratto.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

Articolo 20 - Rifiuti e altri materiali

1. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D. Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

2. Il Concessionario deve garantire a propria cura e spese:

 a) una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'Amministrazione concedente;

 b) l'installazione di un adeguato numero di recipienti idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti, diversificati e individuati da colori diversi per evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti (ad esempio: compostabile, plastica, lattine, rifiuti solidi urbani);

 c) la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi e dei materiali di risulta provenienti dal Servizio, a seguito del consumo dei prodotti offerti nei distributori;

 d) la raccolta e lo smaltimento anche dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei Distributori in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente;

 e) il conferimento presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata deve avvenire nella stessa giornata in cui è previsto l'intervento dell'operatore del Concessionario avendo cura che i recipienti e mantenuti in perfette condizioni igieniche.

3. Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al Servizio.

4. Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario.

5. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (ad esempio: lavandini, canaline di scarico, ecc.).

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l'applicazione delle penali indicate nel Contratto. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Servizio di Distribuzione Automatica, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario.

7. Eventuali rifiuti speciali provenienti dal Servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

8. Le spese per il Servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del Concessionario, per cui l'Amministrazione concedente sarà completamente sollevata da detti obblighi.

Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per il Servizio

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nella concessione è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Codice CNEL H011).

2. Il Concessionario deve assumere, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento e a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del Codice stesso;

3. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, tenuto conto del volume di attività previste, sulla base dei dati rilevati nelle annualità precedenti.

4. Il personale utilizzato per la gestione dei servizi dovrà essere assunto dal Concessionario con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL di riferimento.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

5. Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione concedente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci - lavoratori se trattasi di società cooperativa, provvedendo a dotare ciascun operatore di un tesserino di riconoscimento. L'elenco dovrà essere aggiornato nei casi di sostituzione a qualsiasi titolo degli operatori.

6. Nell'esecuzione del Servizio il personale dovrà conformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale nonché al Codice di comportamento dall'Amministrazione concedente e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico, desumibile da valida documentazione oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente capitolato.

7. Qualora l'Amministrazione concedente ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.

8. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, ivi compresi i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

9. Il personale del Concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

10. L'Amministrazione concedente rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione concedente.

11. Il Concessionario è comunque integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Articolo 22 - Compiti e norme comportamentali del personale addetto al Servizio

1. Il personale addetto alla gestione del Servizio dovrà:

 a) provvedere al regolare approvvigionamento di alimenti e bevande in conformità alla normativa vigente sull'igiene, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari;

 b) osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

 c) osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede dell'Amministrazione concedente;

 d) comunicare immediatamente al RUP o suo delegato qualunque evento accidentale (ad esempio danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del Servizio;

 e) osservare, ove applicabili, le prescrizioni finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari contenute nella Legge 19 agosto 2016 n. 166 ed in ogni altra disposizione vigente;

 f) provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del Servizio.

Articolo 23 - Altri oneri in capo al Concessionario

1. Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta e dalla normativa vigente.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

2. Oltre a quanto già stabilito, il Concessionario provvede al Servizio impegnandosi a:

a) rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati attraverso gli opportuni canali di comunicazione con l'operatore;

b) comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti elettrici o alla condotta idrica all'Amministrazione concedente e, comunque, ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento relativo al Servizio, nonché l'onere di sospendere l'attività e l'uso dei Distributori in via cautelativa ove sussistano o possono ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose, con carica di informarne immediatamente l'Amministrazione concedente;

3. Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione concedente ogni anno o, comunque, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, con applicazione di una penale in caso di inadempimento, un Report in formato elettronico editabile contenente le seguenti informazioni:

a) numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;

b) quantità in litri di acqua erogata per distributore dedicato;

c) fatturato annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;

d) fatturato totale annuale, suddiviso per distributori;

e) report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalati, con l'indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

4. Il report di cui al comma 4 dovrà essere inviato al Responsabile Unico del Progetto entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti da ogni scadenza annuale della concessione.

5. Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

6. Il Concessionario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti del proprio personale impiegato e dei propri fornitori ai fini dell'erogazione del Servizio. In particolare, il Concessionario risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia del personale incaricato, a qualunque titolo, per l'effettuazione del Servizio.

7. Il Concessionario si impegna, altresì, a:

a) redigere e fornire all'Amministrazione concedente un registro contenente i nominativi dei propri operatori impiegati nel Servizio e autorizzati ad accedere nelle sedi della stessa Amministrazione, e su cui indicare le relative presenze/assenze unitamente all'orario di Servizio prestato, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione;

b) segnalare tempestivamente, per iscritto, all'Amministrazione concedente circa l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;

c) sostenere le spese di stipula del Contratto relativo al Servizio oggetto del presente Capitolato, comprensive degli oneri anche relativi alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al Servizio e la loro contabilizzazione;

d) sostenere le spese di assicurazione derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;

e) provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione del Servizio oggetto della presente procedura;

f) provvedere agli eventuali adempimenti amministrativi e autorizzatori (ad esempio: S.C.I.A.) necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio, sostenendone gli oneri;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

g) provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;

h) adottare tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al Servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 24 - Oneri a carico dell'Amministrazione concedente

1. L'Amministrazione concedente provvederà a:

a) mettere a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del Servizio in oggetto, il cui stato potrà essere verificato in sede di sopralluogo;

b) garantire l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua per il funzionamento dei distributori e degli erogatori;

c) consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: per il rifornimento dei Distributori Automatici, per la pulizia ecc.) nelle giornate e orari di seguito indicate, fermo restando che giorni e gli orari potranno subire variazioni e/o limitazioni in relazione alle esigenze dell'Amministrazione concedente:

Sedi	Giorni (festività escluse)	Orari
Piazzale Mazzini (Sede) e Largo Cattanei (Se.Di.)	da lunedì a venerdì	7:30 – 18:00
Via Geirato	da lunedì a giovedì	7:30 – 15:30
	venerdì	7:30 – 12:30

d) effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il servizio di pulizia dei locali e degli spazi in cui sono posizionati i distributori e gli erogatori;

e) svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali individuati.

2. Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni del servizio di erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

3. L'Amministrazione concedente è tenuta alla compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi della procedura in oggetto, che deve essere condiviso in sede di consultazione degli Operatori Economici.

4. Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione concedente.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E CONTROLLI

Articolo 25 - Documenti e informazioni in materia di sicurezza

1. L'Amministrazione concedente si impegna a:
 a) fornire al Concessionario, prima della stipula del contratto, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui quest'ultimo è destinato ad operare, sui rischi da interferenza (DUVRI) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs 81/2008;
 b) informare prontamente il Concessionario in ordine a ogni circostanza rilevante che possa influire sullo svolgimento del servizio e che non possa essere conosciuta dal Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna a:
 a) presentare all'Amministrazione concedente, all'atto della sottoscrizione del Contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) da esso redatto in qualità di datore di lavoro;
 b) cooperare con l'Amministrazione concedente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
 c) eseguire tutte le prestazioni a lui demandate sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone a suo carico le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione concedente;
 d) uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente, o che verrà emanata, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; all'atto della presa in consegna del servizio il Concessionario dovrà prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presente nell'area di lavoro e dovrà avere cura di adottare tutte le necessarie e prescritte cautele per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;
 e) far osservare a tutti i propri dipendenti le disposizioni di cui sopra in materia di sicurezza;
 f) fare in modo che tutti i dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
 g) curare che le attrezzature adoperate siano in regola con le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti;
 h) informare immediatamente l'Amministrazione concedente in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
 i) tenere indenne l'Amministrazione concedente da qualsivoglia danno, costo, passività, responsabilità o spesa in cui dovesse incorrere in conseguenza del mancato rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 j) garantire che il proprio personale è coperto da tutte le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 26 - Documenti per i controlli di conformità

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre e conservare tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte dell'Amministrazione concedente.
2. In particolare, il Concessionario è tenuto, tra gli altri, a mantenere copia dei seguenti documenti:
 a) piano gestionale del Servizio di Distribuzione Automatica presentato in sede di offerta;
 b) verbale di inizio attività;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

c) piano di autocontrollo in conformità al Regolamento CE n. 852/2004 ed evidenze dell'applicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002;

d) documentazione e Piani previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, ecc.);

e) piano di gestione delle pulizie dei Distributori Automatici;

f) registro delle manutenzioni.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

TITOLO 4 – MONITORAGGIO E VIGILANZA DELLA GESTIONE

Articolo 27 - Controlli

1. Fatti salvi i controlli igienico-sanitari e nutrizionali esercitati nei modi previsti dalla vigente normativa dalle Autorità competenti, l'Amministrazione concedente può, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla qualità dei servizi e dei beni di consumo offerti, sul funzionamento dell'esercizio nonché su tutte le modalità di espletamento del Servizio.

2. L'Amministrazione concedente avrà inoltre la facoltà di procedere in ogni momento a ispezioni verifiche tecniche ed igieniche, sia con riguardo ai cibi ed alle bevande somministrate che alla cura e alle pulizie dei locali e delle attrezzature.

3. A tal fine il Concessionario riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento ai dipendenti dell'Amministrazione concedente a ciò preposti od a persone appositamente incaricate in tutti i locali e le aree dell'esercizio del Servizio.

4. Le verifiche sui prodotti erogati e sui Distributori, da svolgersi anche con controlli a campione, potranno riguardare gli elementi di cui al seguente elenco (fornito a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) qualità, igiene e conservazione degli alimenti, congruità delle procedure rispetto al piano e al manuale HACCP specificamente adottato sulla base delle normative vigenti;

b) date di scadenza ed etichettatura dei prodotti;

c) stato igienico, pulizia e manutenzione dei Distributori;

d) verifica del corretto uso degli impianti;

e) adeguatezza igienico-sanitaria del personale addetto;

f) caratteristiche e modalità di impegno dei prodotti detergenti e sanificanti;

g) modalità e tempi di sgombero dei rifiuti;

h) organizzazione del personale e organigramma.

5. Le risultanze delle ispezioni e i riscontri di gradimento dell'utenza costituiranno elementi di ausilio alle attività del Direttore dell'esecuzione del Contratto e serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il Servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive la cui mancata attuazione potrebbe comportare la risoluzione del Contratto.

Articolo 28 - Customer satisfaction

1. L'Amministrazione concedente può predisporre e attuare un sistema di monitoraggio e di misurazione sulla soddisfazione degli utenti del Servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.

2. Il sistema di misurazione di cui al comma 1, che riguarderà i prodotti alimentari forniti e i Distributori, sarà attuato anche per mezzo della somministrazione di apposito modulo di misurazione della soddisfazione degli utenti da effettuare due volte l'anno. La prima rilevazione potrà essere effettuata non prima di 6 mesi dall'attivazione del Servizio.

3. I risultati di dette rilevazioni saranno trasmessi al Concessionario con le indicazioni ritenute necessarie per il miglioramento del Servizio.

4. L'Amministrazione concedente, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza, potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità delle modalità di svolgimento del Servizio chiedendone l'immediato miglioramento, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

TITOLO 5 – ASPETTI CONTRATTUALI

Articolo 29 - Pubblicità

1. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del Servizio, oggetto della presente procedura di aggiudicazione, nomi, marchi e segni distintivi fatta eccezione per i propri, quelli dei Distributori e quelli dei prodotti offerti.

2. Negli spazi oggetto della Concessione, il Concessionario non potrà, altresì, concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

Articolo 30 - Sospensioni o interruzione del Servizio

1. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del Servizio.

2. Le sospensioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Amministrazione concedente.

3. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

 a) scioperi del personale del Concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile il regolare svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Amministrazione concedente e agli utenti non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del Servizio;

 b) in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature dovranno comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;

 c) interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Il Canone Concessorio sarà in questo caso decurtato in misura proporzionale ai periodi di mancato servizio (totale o parziale) nel caso di chiusure e/o sospensioni delle attività.

4. In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.

5. In caso di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici, l'Amministrazione concedente comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi senza che il Concessionario possa richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

6. Nei casi di cui al comma 5, il canone concessorio potrà essere decurtato limitatamente e in proporzione al periodo d'interruzione.

7. Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto. In tal caso l'Amministrazione concedente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione concedente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

Articolo 31 - Responsabilità e Assicurazioni

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni dell'Amministrazione concedente, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, l'igiene degli alimenti, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dal contratto e terrà indenne l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Amministrazione o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.

2. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del Servizio, sia a terzi, sia all'Amministrazione concedente e solleva quest'ultima da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale.

3. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal Servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

4. Il Concessionario ed il personale da esso incaricato hanno accesso nei locali dell'Amministrazione concedente per il solo fine della gestione del Servizio nell'osservanza delle disposizioni della stessa Amministrazione.

5. Il Concessionario solleva pienamente l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità per danni ed infortuni che, nell'avvalersi delle facoltà consentite dal presente affidamento, possano derivare ai suoi somministratori e dipendenti, come pure solleva l'Amministrazione da ogni molestia o azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa del presente Contratto.

6. L'Amministrazione concedente non sarà tenuta a risarcire al Concessionario alcun danno a persone o cose di proprietà di quest'ultimo in conseguenza di azioni di terzi o dovute a incendio e altri eventi, non imputabili alla stessa. A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita assicurazione per danni come previsto dal presente articolo.

7. Il Concessionario è tenuto a produrre almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, pena la risoluzione del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento nonché per eventuali sue proroghe, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del Servizio in concessione stipulata con primaria compagnia assicuratrice, con massimale unico per sinistro, per persona e per animali e cose senza applicazione di franchigie o scoperti, di importo non inferiore a euro 1.000.0000.

8. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la polizza dovrà prevedere le seguenti condizioni assicurative:

 a) rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);

 b) danni a cose in consegna e/o custodia;

 c) danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio;

 d) danni arrecati a terzi (inclusi l'Amministrazione concedente e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

9. Sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza.

10. L'Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei Distributori Automatici e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai Distributori Automatici e agli Impianti, e per incendi.

11. Il Concessionario nel corso dell'esecuzione del servizio deve presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026

Articolo 32 - Garanzia definitiva

1. Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti, degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia definitiva secondo i termini e modalità previste dall'art. 117 del Codice.

2. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

3. La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

4. La garanzia verrà svincolata, nei modi di legge, entro i 180 giorni successivi dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

5. L'Amministrazione concedente può richiedere al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta.

6. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula del contratto di concessione, la garanzia definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna del servizio.

Articolo 33 - Allegati al presente Capitolato:

Allegato A – Planimetrie

Allegato B - Elenco dei Prodotti e Listino Prezzi

Allegato C - DUVRI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCO GAMBINO il 27/10/2026 14:01:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2026 / 3331 del 04/11/2026
Prot.: 2026 / 67493 del 04/11/2026